

(N. 2011)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1957

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58

ONOREVOLI SENATORI. — L'unico disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58 fino a quando i singoli stati di previsione siano stati approvati per legge e comunque non oltre la data del 31 agosto 1957.

La necessità del provvedimento ed il periodo di validità sono determinati dallo stato attuale dei lavori del Parlamento il quale, anche durante la discussione dei bilanci, potrà riscontrare la necessità di affrontare contemporaneamente l'esame di disegni di legge importanti ed urgenti.

Il termine del 31 agosto 1957 per l'autorizzazione di cui trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81 — secondo comma — della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Come per i precedenti anni finanziari viene stabilito che la gestione debba essere provvisoriamente esercitata sulla base del progetto di bilancio presentato dal Governo alle Assemblee legislative.

In relazione, poi, alla particolare natura del provvedimento in questione, l'entrata in vigore di esso è stabilita al 1° luglio 1957 e pertanto, tenuto conto dell'imminenza di tale data, esso provvedimento riveste carattere di estrema urgenza.

S'intende che lo speciale regime di che trattasi verrà a cessare automaticamente, di mano in mano che, con l'approvazione dei singoli stati di previsione, entreranno in vigore le leggi relative.

È appena da avvertire, infine, che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguar-

da il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative o periodiche, il provvedimento in esame autorizza la erogazione di esse per la sola quota relativa ai pri-

mi due mesi dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di un sesto degli stanziamenti compresi nel progetto di bilancio, che si riferiscono all'intera gestione 1957-58.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1957, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1957-58 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1957.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1957.